



Sent. n.183/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.

Dott. Saverio Galasso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80001**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti:

della Dott.ssa Barbara DOMINICI (C.F.:
DMNBBR74E54H501R), nata a Roma il 14.05.1974,
residente in Via Giuseppe Garibaldi n. 104, 00069
Trevignano Romano, ed elettivamente domiciliata in
Roma alla Via Polibio n. 15 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Lepore (C.F.: LPRGPP65B14H501X), giusta
procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere
le comunicazioni di rito p.e.c.:
g.lepore@studiolepore.it.;

di Marcello CANCELLIERI (CF: CNCMCL52A01E813U), nato

a Magliano Romano (RM) il 01 gennaio 1952 ed ivi residente in Via del Carmine n. 24, Magliano Romano (RM), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Tommaso Acconcia e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 76, il quale indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo p.e.c.: tommasoacconcia@ordineavvocatiroma.org

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti di causa;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2023 il Consigliere relatore;

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore Generale Dott.ssa Maria Teresa d'Urso e l'Avv. Stefano Fiorini per delega dell'Avv. Giuseppe Lepore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato il 10 maggio 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Marcello Cancellieri e Barbara Dominici per sentirli condannare rispettivamente al pagamento di complessivi € 100.789,00 (quanto al Cancellieri) ed € 45.058,00 (quanto alla Dominici) o diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore del Comune di Magliano Romano / Organismo Straordinario di

Liquidazione del Comune di Magliano Romano.

Le contestazioni formulate dalla Procura contabile hanno avuto origine da atto di denuncia trasmesso in data 08.07.2020 dal Sindaco di Magliano Romano alla Procura della Repubblica di Tivoli e alla Procura della Corte dei conti di Roma per fatti afferenti condotte penalmente rilevanti tenute dai convenuti (riferite alle annualità di gestione dal 2014 al 2018) che avrebbero condotto al dissesto del comune di Magliano Romano.

In particolare, i convenuti vengono evocati in giudizio in qualità di Responsabile del servizio economico-finanziario del Comune, quanto al Cancellieri, e in qualità di Segretario comunale, quanto alla Dott.ssa Dominici.

1.1. Al Cancellieri vengono contestate una serie di condotte illecite, dolose, finalizzate a trarre un ingiustificato vantaggio personale per avere disposto una serie di pagamenti iscritti nel bilancio comunale in "*partite di giro*" al fine di saldare rate derivanti da cessioni del quinto in essere sullo stipendio del medesimo convenuto per complessivi € 26.703,00. In relazione a tali somme il convenuto stipulava accordo teso alla restituzione dell'indebito vantaggio con Commissario straordinario, poi non onorato.

1.2. La Procura ha contestato altresì una serie di condotte caratterizzate dalla alterazione delle scritture contabili dell'Ente attraverso la cancellazione di residui attivi, l'iscrizione in bilancio di spese prive di copertura, l'irregolare tenuta dei residui passivi, l'omesso versamento di tributi e contributi, la squadratura delle partite di giro, la mancata restituzione delle anticipazioni di cassa, la scorretta contabilizzazione di crediti di incerta esigibilità e sovrastima della parte disponibile del risultato di amministrazione ossia, in sostanza, una irregolare tenuta della gestione contabile finalizzata ad alterarne gli esiti e distrarre risorse pubbliche.

1.3. Al contempo la Dott.ssa Dominici è stata evocata in giudizio in ragione della asserita violazione degli obblighi di servizio connessi al ruolo rivestito quale Segretario Comunale per effetto della dedotta perdurante inosservanza delle norme del TUEL. A parere della Procura, in particolare, la Dott.ssa Dominici sarebbe venuta meno ai propri doveri di ufficio atteso che: *"nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018, non sono presenti nell'archivio cartaceo dell'ufficio del segretario verbali riguardanti il controllo successivo di regolarità amministrativo*

contabile di cui all'art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL). La quasi totalità delle entrate, eliminate in sede di riaccertamento del Rendiconto 2018, è risultata priva di qualsiasi documento a sostegno, facilmente verificabile dagli stampati allegati al doc. 8 i quali, in corrispondenza degli accertamenti eliminati per inesistenza, non riportano gli estremi delle determinazioni dirigenziali. Anche la quasi totalità degli impegni di spesa risulta non essere assunti o privi della copertura contabile, ciò ha causato il riconoscimento di quasi tutti i debiti fuori bilancio" (cfr. pag. 23 citazione).

2. Con memoria del 26 settembre 2023 si è costituito in giudizio il Sig. Cancellieri formulando, contestualmente, istanza di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c. alla quale ha fatto seguito parere positivo della Procura e decreto di accoglimento di questa Corte n. 12/2023 pubblicato mediante deposito in segreteria il 26.10.2023. La posizione del Cancellieri è stata, quindi, definita con sentenza emessa all'esito dell'udienza camerale del 6 febbraio 2024 atteso il regolare perfezionamento delle formalità previste per la

definizione del giudizio con rito abbreviato.

3. Con memoria depositata in data 27 settembre 2023 si è costituita in giudizio la convenuta Dominici eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione erariale evidenziando come la notifica dell'invito a dedurre sia intervenuta ben oltre i cinque anni dall'evento dannoso. Nel merito, dopo avere illustrato (riproducendola in comparsa) la disciplina normativa tesa a regolare e identificare le attribuzioni del Segretario comunale, ha concluso per il rigetto dell'azione erariale. In via subordinata, ha invocato il potere riduttivo dell'addebito in ragione dell'effettiva entità del contributo causale imputabile alla condotta della convenuta Dominici e del contributo reso dagli altri soggetti convenuti.

4. All'udienza odierna le parti hanno richiamato i propri scritti.

5. La causa matura per la decisione è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va deliberata con priorità l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della convenuta.

L'eccezione è infondata e va, pertanto, disattesa.

Assume la difesa della convenuta che attesa

l'intervenuta notifica dell'invito a dedurre in data 20.01.2023 e, potendo collocarsi il danno nel lasso temporale individuato nelle annualità di gestione oggetto di contestazione (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), l'azione erariale dovrebbe ritenersi prescritta. Tali assunti sono errati.

Secondo un orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza contabile (v. ex multis, Corte dei conti, Sez. III, 20 aprile 2015, n. 242), dal quale non vi è motivo di discostarsi, *l'exordium praescriptionis* dell'azione erariale va individuato nel momento in cui l'Amministrazione danneggiata avrebbe potuto, in concreto, far valere il proprio diritto di credito, ai sensi dell'art. 2935 c.c., e cioè nel momento in cui la stessa, avendo acquisito l'effettiva conoscenza dei fatti commessi in danno al proprio patrimonio (v. SS.RR. sent. n. 63/96/A del 3 luglio 1996), avrebbe potuto attuare ogni conseguenziale iniziativa per la tutela dei propri interessi. La Suprema Corte ha da tempo affermato (v. Cass. Civ., sent. 29 agosto 2003, n. 1266) che, nel caso in cui la percezione del danno non sia così manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, al pari di quello dipendente da responsabilità

amministrativo-contabile, sorge non già dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del pregiudizio si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percettibile e riconoscibile.

Nel caso di specie *l'exordium praescriptionis* può, e deve, essere collocato al 8.07.2020, data nella quale il Sindaco del comune di Magliano Romano, avuta contezza dei fatti e delle conseguenze dannose che gli stessi avevano cagionato all'amministrazione, ha formalizzato alla Procura della Repubblica di Tivoli e alla Procura contabile di Roma formale denuncia.

Di tal ché attesa la notifica dell'invito a dedurre pacificamente effettuata il successivo 20.01.2023 nessun termine di prescrizione può ritenersi decorso. Non inficerebbe tale conclusione nemmeno l'arretramento del termine di esordio alla data del 6 febbraio 2019, riferita alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente, permanendo valido ed efficace il riferito effetto interruttivo della notifica dell'invito a dedurre.

2. Nel merito l'azione erariale avanzata nei confronti della Dott.ssa Dominici è infondata per le considerazioni che di seguito si espongono.

La Procura ha contestato in capo ai convenuti una fattispecie di danno erariale c.d. da disservizio caratterizzato dalla inosservanza dei doveri incombenti sul pubblico dipendente e conseguente diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico. Tale danno è stato quindi quantificato, quanto alla convenuta Dominici, nella complessiva somma di € 45.058,00 pari al 30% delle retribuzioni/compensi dalla stessa percepiti nel periodo oggetto di giudizio. La Procura regionale segnala *"in relazione a quanto sopra, questa Procura ha quindi proceduto a quantificare il danno arrecato all'Ente locale in via equitativa ex art. 1226 c.c. in relazione alla valutazione dell'apporto causale che il comportamento di ciascuno dei soggetti suindicati ha avuto nella realizzazione dei presupposti del dissesto dell'Ente locale"* (pag. 24).

Il caso di specie si caratterizza, quindi, per una contestazione fondata sulla omissione dei doveri d'ufficio imputata a titolo di colpa grave in virtù delle funzioni che il legislatore attribuisce al Segretario comunale quale garante della regolarità e legalità dell'azione del Sindaco e degli organi comunali.

Gli addebiti mossi dalla Procura investono, da un

lato, le peculiari funzioni tipizzate dal legislatore in termini di garanzia della legalità e correttezza amministrativa e di controllo definiti dall'art. 97 TUEL, dall'altro, l'ulteriore profilo connesso agli obblighi di controllo successivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

È indubbio che il segretario comunale svolga una specifica funzione di garante della legalità e di correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale, di assistenza e di collaborazione giuridica ed amministrativa in virtù dell'art. 17, comma 68, della legge n. 127 del 1997, ma ancor prima in virtù della legge n. 142 del 1990.

È bene ricordare, tra l'altro, il consolidato orientamento di questa Corte in merito all'intervenuta soppressione, ai sensi dell'art. 17, comma 85, della legge citata, del parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione giunta o consiliare.

La novella in parola, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile non costituisce, per il Segretario comunale *commodus discessus* da ogni responsabilità connessa alla propria funzione.

Al contrario, l'evoluzione normativa in materia, ben lungi dall'evidenziare una sottrazione del Segretario comunale alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della Giunta o del Consiglio, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni, di tal che non assume alcun rilievo esimente l'art. 17, commi 85 e 86, della legge 127/1997 che ha espressamente abrogato l'istituto del parere preventivo di legittimità.

Sul punto il Collegio condivide quanto affermato da questa Corte, secondo cui la soppressione del parere di legittimità del segretario su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio *"non esclude che permangano in capo al segretario tutta una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un'area di deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l'Ente locale, all'azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti"* (Sez. giur. Toscana, Sent. n. 217/2012).
Va, tuttavia, precisato che la configurabilità di una posizione di garanzia in capo al Segretario comunale

non solleva la Procura dall'onere della prova in relazione agli addebiti mossi.

Come è noto il sistema normativo vigente subordina la configurabilità della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente alla sussistenza quanto meno della colpa grave (art. 1, c. 1, l L. 20/1994). La limitazione in questione, frutto della scelta discrezionale del legislatore, risponde *"alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente"* (Corte costituzionale Sent. n. 371/1998), caratterizzando, quindi, in modo peculiare la condotta imputabile idonea a suffragare un giudizio di responsabilità erariale. Per colpa grave si intende l'evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o regole di condotta con peculiari caratteristiche, quale l'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia o in un'irrazionale imprudenza in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio.

E' pacifico che non tutti i comportamenti censurabili integrano gli estremi della colpa grave, ma soltanto quelli contraddistinti da precisi elementi

qualificanti che vanno accertati volta per volta in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso.

Il prevalente orientamento di questa Corte identifica la colpa grave in una *"sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa estensiva attraverso un comportamento improntato a massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare non curanza degli interessi pubblici"*.

Indici tipici di riconoscimento di tale grado della colpa sono stati ritenuti la previsione dell'evento dannoso, più in generale la sua prevedibilità, ovvero il superamento apprezzabile dei limiti di comportamento dell'uomo medio, o anche il notevole superamento di detti limiti, per chi riveste una figura professionale alla quale vanno richieste particolari doti di diligenza, prudenza e perizia.

Il relativo giudizio deve ispirarsi ad una considerazione globale di tutti gli elementi di fatto e di diritto ricorrenti nelle singole fattispecie concrete, con particolare riferimento all'atteggiamento tenuto dal convenuto in relazione agli obblighi di servizio ed alle regole di condotta relativi allo svolgimento degli specifici compiti di

ufficio affidati alla sua responsabilità (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 7/1/98, n. 1/A).

Dall'esame della citazione emerge come tutte le contestazioni mosse alla convenuta -nella qualità di Segretario comunale- si risolvano in una illustrazione dettagliata della normativa applicabile alla quale, tuttavia, non fa seguito l'assolvimento dello specifico onere probatorio quanto agli elementi costitutivi dell'illecito erariale.

Di contro, la convenuta ha versato in atti copiosa documentazione, dalla quale è dato evincere l'adempimento dei propri doveri di ufficio, non correttamente valorizzata dalla Procura erariale.

La produzione documentale offerta dalla convenuta è idonea a fornire ampia prova del regolare svolgimento dei compiti affidati dal legislatore al Segretario comunale il quale, è bene precisarlo, non ha alcun ruolo di amministrazione attiva, bensì un compito di natura "ausiliaria" e di "garante" ben tratteggiato dal legislatore nelle disposizioni richiamate dalla Dominici.

Del resto nel caso di specie il Comune di Magliano Romano era stato già oggetto di verifica da parte di questa Corte e, in quella occasione, la convenuta con

nota prov. 423 del 10.03.2017 aveva ritualmente fornito i dovuti chiarimenti (cfr. doc. 10 convenuta).

Risulta altresì ampia prova in atti delle reiterate contestazioni disciplinari formalizzate dalla convenuta nei confronti del Sig. Cancellieri, a riprova del diligente svolgimento dei propri doveri d'ufficio (cfr. doc. 9, 15 e 16 fascicolo di parte convenuta).

Quanto agli aspetti connessi al controllo di regolarità contabile stabilito dall'art. 147 bis e dall'art. 4 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Magliano Romano è opportuno ricordare la natura di tale attività.

Compete al responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, esprimere un parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione qualora la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Tale parere, che rientra tra quelli preventivi, è previsto dall'art. 147 del TUEL, a mente del quale *"Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e*

organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa". Il successivo art. 147 bis afferma, al contempo, che "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la **direzione del segretario**, in base alla normativa vigente".

Pertanto, il legislatore della novella del 2012, ha inteso differenziare il contenuto del "controllo di regolarità amministrativa e contabile" (di competenza

del responsabile del servizio o della funzione), che si esprime attraverso il parere di regolarità tecnica e riguarda la "regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", dal "controllo contabile" che, esprimendosi attraverso il parere di regolarità contabile, di competenza del responsabile di ragioneria, ha riguardo all'aspetto meramente contabile e finanziario del provvedimento, attraverso, anche, l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Ne deriva che la lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Di contro, con il "parere di regolarità contabile" il fine perseguito dal legislatore è stato quello di assegnare al responsabile del servizio di ragioneria un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell'ente e, a tal fine, nell'esprimere tale parere egli dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando: a) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente; b) il corretto riferimento (si sottolinea effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

Orbene, secondo il sistema delle competenze assegnate dal TUEL e ridisegnate dalla riforma operata con il d. l. n. 174/2012, la verifica della legittimità delle deliberazioni, sia esse di giunta che di consiglio, non rientra tra i controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell'emissione del proprio parere di regolarità contabile.

Da tutto quanto sopra, anche con riferimento a quanto

affermato in ordine alle funzioni e responsabilità del segretario comunale, si ritiene che il parere di regolarità contabile non possa che coprire la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo (cfr. in termini Sent. Corte dei conti - Sez. giur. Calabria n.185/2019).

Il controllo sulla legittimità degli atti precipuamente indirizzato alla correttezza contabile degli stessi è quindi assunto in via preventiva dal Responsabile del servizio finanziario (Rag. Cancellieri) e, solo nella fase successiva interviene il Segretario comunale con compiti direttivi.

Ebbene anche sul punto occorre rilevare l'omessa prova degli elementi costitutivi dell'illecito contestato in capo alla Procura, la quale ha diffusamente richiamato la disciplina relativa alla "tenuta" del bilancio senza tuttavia discriminare le singole condotte e i singoli apporti causali, con ciò non riuscendo a definire compiutamente il contributo causale effettivamente imputabile a ciascun convenuto

e, per quanto rimane di interesse nel presente giudizio, al Segretario comunale.

Appaiono, si ripete, di contro versate in atti tutte le delibere di approvazione dei bilanci in seno alle quali è dato reperire i dovuti pareri dell'Organo interno di revisione.

La responsabilità da dissesto (in relazione alla quale la Procura era onerata a fornire la prova rigorosa in termini di danno, condotta e nesso causale) non può essere imputata in via esclusiva al responsabile economico finanziario e al segretario comunale.

Essa sussiste, in primo luogo, in capo agli organi che approvano i bilanci, assumono scelte politiche di spesa, e poi, eventualmente, anche in capo ai soggetti indicati dalla Procura regionale.

Da una lettura, in combinato disposto, degli artt. 107 commi 2, 4 e 97 comma 2 lett. d) del TUEL emerge un chiaro ordine nell'assegnazione delle competenze, tale per cui le funzioni gestionali sono attribuite ai dirigenti e, solo in mancanza di questi ultimi, possono essere assegnate al Segretario.

Qualsiasi deroga a tale attribuzione gestoria è ammessa solo in presenza di espresse e specifiche disposizioni di legge.

Il Segretario si limita a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l'attività.

La Procura nel caso di specie si è limitata solo a richiamare genericamente le norme che governano i poteri, le funzioni e i compiti spettanti alla convenuta senza, tuttavia, verificare se la stessa avrebbe ommesso qualcosa o dovuto tenere azioni positive.

L'azione esperita è quindi infondata atteso che i pregiudizi prospettati dalla Procura regionale non sono imputabili eziologicamente ad una condotta gravemente colposa della convenuta.

3. Spese, diritti ed onorari seguono la soccombenza (art. 31, commi 1 e 2, c.g.c.) e, in mancanza di nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., possono essere liquidati dal Giudice in € 2.600,00, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare della Tabella 11 relativa ai "Giudizi innanzi alla Corte dei conti".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e liquida le spese in favore del convenuto in complessivi € 2.600,00.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

L'estensore

Pasquale Fava

F.to digitalmente

Il Presidente

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 30 aprile 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente